

**CAPITOLATO SPECIALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI NR. 1 TIPOLOGIA DI RIFIUTO  
AUTORIZZATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA**

**RIFIUTO IN OGGETTO**

***Ferro***

***( codice CER 200140)***

## ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero di nr. 1 tipologia di rifiuto autorizzato in piattaforma ecologica sita nel Comune Monza.

Elenco rifiuti oggetto della Gara:

Metallo

( codice CER 200140)

## ART. 2. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

**2.1** Il Comune conferente provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di stoccaggio, o in alternativa di recupero, indicato in offerta dall'appaltatore.

Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore. Gli impianti in questione dovranno essere ad una distanza che non superi la distanza stabilita nella convenzione pattuita con l'azienda che effettuerà i trasporti pari a 80 km (complessivi, andata e ritorno) dal centro di raccolta di v.le delle Industrie

**2.2.** Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici e mezzi idonei a tale trasporto. I rifiuti potranno essere conferiti già separati per tipologia o in modo indifferenziato in base alla dotazione che l'Amministrazione Comunale ha in atto.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di smaltimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al Comune 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi:

- fax al n. 039/2043438

- posta elettronica all'indirizzo [igieneurbana@comune.monza.it](mailto:igieneurbana@comune.monza.it)

- Gestore della piattaforma ecologica

## ART. 3. QUANTITATIVI

**3.1.** Il quantitativo **presunto**, non vincolante, del rifiuto conferito è illustrato di seguito:

➤ Metallo circa ...211,48 tonnellate /anno

Il ricavo a base di gara, espresso in €/ton al netto di I.V.A., su cui si dovrà applicare il rialzo percentuale, è illustrato di seguito:

➤ Metallo € 130 ... tonnellate /anno al netto di IVA

per un importo complessivo dell'affidamento presunto pari a € 66.429,80 al netto di IVA così suddivisi:

euro 11.445,00 anno 2010 (5 mesi)

euro 27.492,40 anno 2011  
euro 27.492,40 anno 2012

**3.2.** Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario il servizio medesimo.

Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta.

**3.3.** La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento.

**3.4.** I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo della pesa della piattaforma ecologica, regolarmente certificata, del Comune di Monza. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa della Piattaforma Ecologica e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

**3.5.** Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

#### **ART. 4. RECUPERO DEI RIFIUTI**

**4.1 .** La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

#### **Art. 5. CORRISPETTIVO**

**5.1.** Il corrispettivo dell'affidamento è stabilito dai prezzi unitari indicati in offerta dalla ditta aggiudicataria, espressa in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA.

Con cadenza trimestrale, ai fini delle emissioni delle fatture, la ditta dovrà presentare un prospetto riportante: ragione sociale, partita IVA, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), quantità per prezzo, aliquota.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione Comunale dovrà avvenire a 90 giorni dalla data di fattura/ordinativo di pagamento.

#### **ART. 6. DEPOSITO CAUZIONALE**

**6.1.** A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore costituisce un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale, in contanti, titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dall'Ente appaltante per fatto e colpa dell'appaltatore, nonché del rimborso delle somme che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva

esecuzione del servizio.

**6.2.** Resta salvo per l'Ente Appaltante, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

**6.3.** L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ente appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

## **ART. 7. NATURA DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO**

**7.1.** Il servizio oggetto del presente affidamento è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

**7.2.** In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

## **ART. 8. GESTIONE DEL SERVIZIO**

**8.1.** Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

**8.2.** L'appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

## **ART. 9. DANNI A TERZI**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell'ente appaltante.

## **ART. 10. COOPERAZIONE**

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare all'ente appaltante quelle

circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

## **ART. 11. PENALITÀ**

**11.1.** In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Comune di Monza, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Monza, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento

**11.2.** Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

**11.3.** L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

**11.4.** L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

**11.5.** Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune di Monza avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dal Comune di Monza.

## **ART. 12. DURATA DEL CONTRATTO**

**12.1.** Il presente servizio avrà la durata di **mesi 29**, con decorrenza dalla data convenuta nel contratto d'appalto.

**12.2.** Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento di appalto.

**12.3.** A partire dal 1° Gennaio 2011 e con cadenza annuale, su proposta di entrambe le parti e a seguito di indagine di mercato, i corrispettivi potranno subire variazioni concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

**12.4.** Nel corso dell'appalto potrebbe subentrare all'Ente Appaltante nuova figura giuridica ai sensi di legge che assumerà la titolarità dell'appalto allo stesso prezzo e alle medesime condizioni indicate nel presente Capitolato.

### **ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del Comune di Monza;
- b) arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, del servizio oggetto dell'affidamento;
- c) nel caso di violazione del successivo art. 15 del presente capitolato;
- d) nel caso in cui l'appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore;
- e) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

### **ART. 14. CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

### **ART. 15. RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### **ART. 16. NORMATIVA APPLICABILE**

**16.1.** Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 22/97 e relative disposizioni modificative, integrative e di attuazione, emanate ed emanande e al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006.

**16.2.** L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

### **ART. 17: ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Come previsto dall'art. 115 del D.lgs 163/2006 al termine del secondo anno contrattuale i prezzi dei servizi potranno essere rivisti, applicando una revisione degli stessi pari alla inflazione media dell'annualità precedente così come definita dall'Istat.

### **ART. 18. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'affidamento, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 19. SPESE**

Sono a carico dell'appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto.